



GUIDA IX CICLO TFA SOSTEGNO

Approfondimento con informazioni utili
sui requisiti, indicazioni sui titoli di accesso e
l'organizzazione dei corsi.


WWW.FLCGIL.IT



FLC CGIL

**ORA E SEMPRE
CONOSCENZA**

Specializzazione di sostegno: titoli di accesso e organizzazione dei corsi

Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Il corso di specializzazione per il sostegno (comunemente detto “TFA sostegno”) è un corso accademico universitario di 60 CFU (di cui 12 di tirocinio) introdotto dal regolamento sulla formazione iniziale (DM 249/10, articolo 13).

Indice

Titoli di accesso.....	3
A cosa serve la specializzazione di sostegno	3
Posti disponibili per i corsi di specializzazione	3
Requisiti di accesso ai corsi per i vari ordini di scuola.....	3
Scuola dell’infanzia.....	3
Scuola primaria.....	3
Scuola secondaria di I e II grado (tabella A)	3
Insegnanti tecnico pratici (Tabella B DPR 19/16).....	3
Accesso, prove selettive e organizzazione dei corsi	4
La prova di accesso al “TFA sostegno”	4
Test preliminare	4
Ammissione alla prova (prove) scritto/pratiche	4
La prova (prove) scritto/pratiche	4
Ammissione alla prova orale	4
La prova orale.....	5
Titoli culturali e professionali	5
Graduatoria finale	5
Ammissione al corso	5
Ammissione in sovrannumero (senza prova di accesso e in aggiunta ai posti previsti)	5
Accesso diretto per i docenti con 3 anni di servizio su sostegno negli ultimi 5.....	5
Accesso semplificato per i docenti con 3 anni di servizio su sostegno negli ultimi 10	6
Organizzazione corso “TFA sostegno”	6
Durata.....	6
Modalità organizzative e obbligo di frequenza	6
Durata del tirocinio	6
Percorsi abbreviati	6
Acquisizione del titolo	6

Riferimenti normativi

Legge quadro sull’integrazione (L. 104/92)

Legge di bilancio 2019 (L. 145/18)

Regolamento formazione iniziale (DM 249/10 articolo 13)

DM “sostegno” 11 settembre 2011

DM 92/19

DL 22/20 (art. 2 c. 8)

DLgs 59/17 (l’articolo 18-bis, comma 2)

DM 549 del 29 marzo 2024

DM 583 del 29 marzo 2024

Titoli di accesso

A cosa serve la specializzazione di sostegno

È il titolo specifico richiesto per l'insegnamento sulla tipologia di posto di sostegno didattico agli alunni e alle alunne con una disabilità.

Chi acquisisce la specializzazione di sostegno ha la priorità nelle supplenze su sostegno e potrà partecipare ai futuri concorsi per i posti di sostegno.

Il possesso del titolo, ai fini delle supplenze, può essere dichiarato ai fini dell'aggiornamento delle GPS e delle GAE

Posti disponibili per i corsi di specializzazione

I posti del IX ciclo sono definiti dall'Allegato A al DM 583 del 29 marzo 2024 e sono 32.317.

Requisiti di accesso ai corsi per i vari ordini di scuola

Per accedere ai corsi per i vari ordini di scuola occorre essere in possesso dei requisiti previsti dal DM 92/19 e richiamati dal DM 583/24.

Scuola dell'infanzia

Abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia:

Laurea in Scienze della formazione primaria vecchio ordinamento indirizzo infanzia.

Laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) in Scienze della formazione nuovo ordinamento.

Diploma di scuola magistrale (o sperimentazioni equipollenti: progetto Egeria) purché il titolo sia stato conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Diploma di istituto magistrale, (o sperimentazioni equipollenti compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico e a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali) purché il titolo sia stato conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Titoli esteri corrispondenti riconosciuti in Italia secondo la normativa vigente.

Scuola primaria

Abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria:

Laurea in Scienze della formazione primaria vecchio ordinamento indirizzo primaria.

Laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) in Scienze della formazione nuovo ordinamento.

Diploma di istituto magistrale, (o sperimentazioni equipollenti compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico e a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali) purché il titolo sia stato conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Titoli esteri corrispondenti riconosciuti in Italia secondo la normativa vigente

Scuola secondaria di I e II grado (tabella A)

(I corsi sono distinti per I e II grado, pertanto per accedere è necessario possedere i requisiti per quel grado di scuola)

Abilitazione all'insegnamento per una delle classi di concorso della scuola secondaria, anche conseguita all'estero purché riconosciuta in Italia secondo la normativa vigente.

Oppure, possesso del titolo di accesso previsto per le classi di concorso della scuola secondaria (consulta la nostra [applicazione online](#)).

Insegnanti tecnico pratici (Tabella B DPR 19/16)

Per gli insegnanti tecnico pratici, fino al 2024/2025 è sufficiente il possesso di uno dei titoli richiesti per l'accesso ad una delle classi di concorso della tabella B (consulta la nostra [applicazione online](#)).

La prova di accesso al “TFA sostegno”

È predisposta da ciascuna università e si articola in:

- a) un test preliminare;
- b) una o più prove scritte ovvero pratiche;
- c) una prova orale.

La prova di accesso è volta a verificare, oltre alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato di:

- a) competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
- b) competenze su empatia e intelligenza emotiva;
- c) competenze su creatività e pensiero divergente;
- d) competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Test preliminare

Il test preliminare si svolge contestualmente in tutti gli atenei:

- **mattina del 7 maggio 2024 prove scuola dell'infanzia;**
- **mattina del 8 maggio 2024 prove scuola primaria;**
- **mattina del 9 maggio 2024 prove scuola secondaria I grado;**
- **mattina del 10 maggio 2024 prove scuola secondaria II grado.**

È costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuarne una soltanto. Almeno 20 quesiti sono destinati a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore. Le singole università possono prevedere una tassa di iscrizione alla prova preselettiva.

Ammissione alla prova (prove) scritto/pratiche

È ammesso alla prova scritta (o alle prove scritto/pratiche), un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede (i posti disponibili per ogni ateneo ed ordine di scuola sono definiti da un Decreto ministeriale). Sono ammessi anche tutti i candidati che abbiano conseguito lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso.

La prova (prove) scritto/pratiche

L'articolazione delle prove scritto/pratiche è stabilita dalle università. La loro valutazione è espressa in trentesimi. Le prove vertono su una o più delle tematiche previste e non prevedono domande a risposta chiusa.

Ammissione alla prova orale

Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire, nella prova scritto/pratica (ovvero nelle prove) una votazione non inferiore a 21/30. Nel caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della valutazione ottenuta nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con una votazione non inferiore a 21/30.

La prova orale

La prova orale è valutata in trentesimi ed è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.

Titoli culturali e professionali

Il bando di indizione delle prove di accesso, predisposto dalle università, individua, ai fini della compilazione della graduatoria finale, le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, che comunque non può essere superiore complessivamente a 10 punti.

Graduatoria finale

La graduatoria finale è costituita dai candidati che abbiano superato tutte le prove. Il punteggio (in 100-mi) è dato dalle votazioni riportate nelle tre prove sommato al punteggio dei titoli. A parità di punteggio prevale il candidato che ha maggiore anzianità di servizio per l'insegnamento sul sostegno. In caso di ulteriore parità oppure nel caso di candidati che non abbiano svolto tale servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

Ammissione al corso

È ammesso al corso un numero di candidati pari ai posti disponibili. Sono possibili scorrimenti in caso di rinuncia.

Nel caso in cui la graduatoria risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli atenei provvedono a rivalutare i titoli in conformità ai propri bandi.

Ammissione in soprannumero (senza prova di accesso e in aggiunta ai posti previsti)

Sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i docenti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

- a) abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
- b) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
- c) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile (idonei)

Accesso diretto per i docenti con 3 anni di servizio su sostegno negli ultimi 5

I docenti che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione (comprese le scuole paritarie e i percorsi leFP) e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento beneficiano di una quota di riserva dei posti pari al 35%. Questi docenti concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell'ateneo in cui hanno presentato istanza. Nel caso in cui i candidati eccedano i posti è prevista la predisposizione di una graduatoria per titoli. Essa viene redatta da ciascun ateneo secondo le indicazioni contenute Allegato A al DM 549/24, che contiene la *Tabella dei titoli valutabili per l'accesso riservato ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico*.

Accesso semplificato per i docenti con 3 anni di servizio su sostegno negli ultimi 10

Il Decreto scuola (DL 22/20, art. 2 c. 8) ha previsto che i docenti che nei 10 anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno 3 annualità su sostegno, nel medesimo grado cui si riferisce la procedura, siano esonerati dalle prove preselettive e accedano direttamente a quelle scritte.

Organizzazione corso “TFA sostegno”

Il corso di specializzazione per il sostegno è un corso universitario introdotto dal regolamento sulla formazione iniziale (DM 249/10, art. 13), ha un costo di frequenza elevato, che come FLC CGIL abbiamo più volte criticato.

Durata

Il corso ha una durata di almeno 8 mesi di cui almeno 5 mesi per le attività di tirocinio diretto e indiretto. Il corso dovrà concludersi entro il 30 giugno 2025 (DM 583/24).

Modalità organizzative e obbligo di frequenza

I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale. Per ogni insegnamento è previsto un massimo di assenze non superiore al 20%: eventuali assenze superiori sono recuperabili con attività definite dal docente. Ad oggi non sono previste assenze per i laboratori e il tirocinio (nel caso dell’VIII ciclo del TFA questa misura era stata derogata con la nota MUR 10328 del 9 giugno 2023).

Durata del tirocinio

Le attività di tirocinio devono avere una durata di 300 ore in almeno 5 mesi. Il tirocinio diretto è di 150 ore e quello indiretto (incluso le TIC) di ulteriori 150 ore (vedi allegato B al “DM sostegno”).

Percorsi abbreviati

Per i docenti ammessi ai corsi che siano già in possesso di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione, gli Atenei dovranno valutare le competenze già acquisite e predisporre i relativi percorsi abbreviati con riconoscimento di crediti, fermo restando l’obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio.

Acquisizione del titolo

Il corso si conclude positivamente con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari (vedi allegato B al “DM sostegno”) e il superamento dell’esame finale. La valutazione complessiva finale è espressa in trentesimi ed è riportata nella certificazione del titolo di specializzazione.

ISCRIVITI
ISCRIVITI.FLCGIL.IT

RIMANI AGGIORNATO
www.flcgil.it/newsletter

SEGUICI SUI SOCIAL



@flccgilfanpage



@flccgil



@flccgilnazionale



sindacatoflcgil



canale whatsapp



FLC CGIL

*federazione
lavoratori
della conoscenza*